

amministrazione della Cassa di depositi e prestiti e delle gestioni annesse.

« Firmato: G. BOCCARDO. »

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Nell'assenza del presidente, mi onoro di riferire alla Camera, che l'Ufficio di Presidenza, unitamente alla Commissione eletta dalla Camera e del relatore, recarono ieri l'indirizzo di risposta al discorso della Corona a Sua Maestà il Re. Sua Maestà espresse l'alto suo gradimento e l'interesse che prende ai nostri lavori, e si augurò vogliano alacramente proseguire.

### Relazione di petizioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Relazione di petizioni.

Do facoltà di parlare al presidente della Giunta delle petizioni.

**Menafoglio, presidente della Giunta delle petizioni.** Debbo giustificare l'assenza di alcuni dei componenti la Giunta delle petizioni, cioè degli onorevoli Toaldi, Pivano, Scotti, Cimati e Morpurgo che, o per motivi di famiglia o di salute, sono trattenuti lontano da Roma.

Prego quindi la Camera ed il signor presidente di voler consentire che si comincino a discutere le petizioni da quella del n. 5852, di cui è relatore l'onorevole Pala.

**Presidente.** Va bene. Allora invito l'onorevole Pala a recarsi alla tribuna per riferire sulla petizione n. 5852; che è la seguente:

« Cordova Giovanni fu Vincenzo di San Lorenzo, provincia di Reggio Calabria, ricorre contro una sentenza dell'autorità giudiziaria, con cui erroneamente, a suo parere, fu ritenuto responsabile di contravvenzione alle leggi sul dazio consumo. »

**Pala, relatore.** Onorevoli colleghi! L'avvocato Cordova Giovanni da San Lorenzo, con petizione del 18 aprile 1901 esponeva, che un suo dipendente era stato condannato per una contravvenzione daziaria e che confermata in appello la sentenza, la Suprema Corte l'aveva annullata senza rinvio.

L'appaltatore del dazio (perchè si trattava di una contravvenzione daziaria), indispettito dell'assoluzione, avrebbe intimato un'altra contravvenzione a tre dipendenti dell'avvocato Cordova, comprendendo nella

procedura lo stesso avvocato. Il magistrato condannò in primo grado ed anche in appello, e la Corte di cassazione, non ostante, continua la petizione, si trattasse dello stesso caso precedente, rigettò il ricorso.

Ora il Cordova ritiene che la Corte di cassazione, che aveva annullata la prima sentenza, dovesse annullare anche la seconda. Perciò egli con la sua petizione si rivolge alla Camera e chiede:

1° la revisione e revocazione del giudicato;

2° la radiazione della condanna dal casellario giudiziario;

3° la rifazione dei danni contro chi e come per legge.

La vostra Commissione, esaminando questa petizione, ha considerato che, data la divisione dei poteri che secondo lo Statuto è uno dei principii che reggono le nostre istituzioni, sia impossibile alla Camera di prendere un provvedimento sopra un giudicato dell'autorità giudiziaria, e quindi vi ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

• **Presidente.** La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione n. 5852.

Pongo a partito la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito lo stesso onorevole Pala a riferire sulla petizione n. 5891 che è la seguente: « Defassi Matteo geometra, domiciliato a Lombriasco, ricorre contro la sentenza 23 febbraio 1901 della Corte d'appello di Torino, pronunciata in suo confronto, che dice lesiva de' suoi diritti ed interessi. »

**Pala, relatore.** Il geometra Defassi Matteo, con petizione del 21 agosto 1901, chiede che gli si faccia ragione di un ricorso contro la sentenza 23 febbraio 1901, della Corte d'appello di Torino, pronunciata in una causa tra esso Defassi e certe sorelle Demillo. Egli chiede che questa sentenza sia annullata dalla Corte di cassazione.

La vostra Giunta, di fronte a questa petizione, la quale si riassume nel chiedere alla Camera dei provvedimenti che debbono essere presi direttamente dalla parte interessata, secondo le norme indicate dal Codice di procedura civile, ha considerato che la Camera non ha alcun potere per sindacare l'operato del magistrato ordinario sia in linea penale che in linea civile. Quindi essa